



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Commissione Tributaria Provinciale di NAPOLI Sezione 02, riunita in udienza il 20/06/2022 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:

_____, Presidente
_____, Relatore
_____, Giudice

in data 20/06/2022 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. _____ depositato il 14/02/2022

proposto da

Difeso da

Luciano Coppola - CPPLCN79T24C349H

ed elettivamente domiciliato presso l.coppola@avvocatinocera-pec.it

contro

Ag.entrare - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM

elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- AVV.PRESA CARIC n. _____

AVV PRESA CARIC

a seguito di discussione in pubblica udienza

Richieste delle parti:

Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)

Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso tempestivamente e ritualmente notificato all'Agenzia delle entrate-Riscossione,
impugna l'avviso di presa in carico n. notificato il 24/11/2021.

Eccepisce la nullità dell'atto per inesistenza giuridica della notificazione senza l'intermediazione di un pubblico ufficiale, la nullità derivata dell'avviso di presa in carico opposto per inesistenza giuridica della notifica degli atti ad esso presupposti e ivi richiamati in violazione degli art. 42 e 60 d.P.R. n. 600 del 1973.

L'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha chiamato in giudizio l'Agenzia delle Entrate che non si è costituita per interloquire sull'atto presupposto.

All'udienza del 20 giugno 2022 il Collegio ha deciso la causa.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è fondato.

Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità, la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario. Pertanto, l'omessa notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato (Cass., SU n. 5791 del 2008 e più recentemente Sez. 5, n. 1144 del 2018).

Segue la condanna della resistente al pagamento delle spese che si liquidano, alla stregua delle risultanze di causa, come da dispositivo

P.Q.M.

Accoglie il ricorso e condanna l'Agenzia delle Entrate-Riscossione al pagamento delle spese che liquida in euro 3.000 per competenze, oltre accessori di legge, con attribuzione.

Napoli, 20 giugno 2022

Il Giudice rel. ed est.

Il Presidente